



TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Ufficio Fallimentare

in persona dei giudici:

dott. Antonio Di Marco presidente
dott. Fabio Regolo giudice
dott. Valentina Paglionico giudice estensore

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

DECRETO

Letto il ricorso presentato da C [REDACTED] N [REDACTED] più altri, elencati nelle deleghe allegate al ricorso, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti R [REDACTED] d [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED], R [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] P [REDACTED] F [REDACTED] e A [REDACTED] D [REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso quest'ultima, in Vibo Valentia, via [REDACTED] in virtù di procura in calce al ricorso, per la dichiarazione dello stato di insolvenza di W [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED] R [REDACTED] srl, in persona del legale rappresentante, con sede legale in [REDACTED] (VV), via [REDACTED] snc presso lo studio del dott. G [REDACTED] B [REDACTED]

Lette l'istanza di fallimento, presentata nei confronti di W [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED] R [REDACTED] srl, n. [REDACTED]/2009 avanzata da G [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] srl

Dato atto che la società debitrice è stata convocata, all'udienza del 18 Marzo 2010, per esercitare il proprio diritto di difesa in relazione tanto ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento promossi con la suindicata istanza quanto alla richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza, introdotta dal ricorso dei dipendenti, con abbreviazione dei termini di cui all'art. 7, comma 2, d.lgs. 270/99, attesa l'eccezionale urgenza per la trattazione del ricorso, anche in ragione dei provvedimenti conservativi ivi domandati;

Dato atto che, con il succitato decreto di convocazione, la società resistente era stata invitata a produrre, entro e non oltre il 12.03.2010:

IL CASO.it

1. situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2008 e al 31.12.2009 (comprensiva di una illustrazione dei criteri di redazione della stessa, sostanzialmente equivalenti a quelli per la redazione della nota integrativa) approvata dall'Assemblea o sottoscritta dall'organo amministrativo;
 2. elenco aggiornato dei dipendenti risultanti al libro matricola al 31.12.2009, anch'esso approvato dall'Assemblea o sottoscritto dall'organo amministrativo;
- rilevato che L'INPS - direzione provinciale di Catanzaro - era stato invitato a produrre, entro la medesima data, una relazione sui dati relativi alle retribuzioni degli anni 2007, 2008 e 2009;

Dato atto che, entro il termine concesso, l'Inps ha provveduto a depositare elenco dei nominativi dei lavoratori, con le qualifiche e i relativi imponibili, così come denunciati, per gli anni 2007, 2008 e 2009; mentre la società debitrice ha unicamente provveduto a depositare all'udienza una memoria di costituzione.

Sentiti, all'udienza del 18.03.2010, i procuratori della società debitrice, nonché i procuratori dei creditori istanti per il fallimento e i procuratori dei ricorrenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 7 d.lgs. 270/1999;

Rilevato, in ordine alle soglie di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria, che, giusta il disposto dell'art. 2 d.lgs. 270/1999, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti: a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a 200 da almeno un anno; b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio;

IL CASO.it

Rilevato che, da quanto emerge dal bilancio di esercizio per l'anno 2008, prodotto unitamente al ricorso, l'ammontare totale dei debiti si attesterebbe in € 9.273.379,00 a

fronte di un totale attivo ammontante a € 10.984.258,00 e a fronte di ricavi delle vendite e prestazioni per complessive € 2.804.091,00;

IL CASO.it

Rilevato che la Direzione Provinciale di Catanzaro fa presente che la società resistente ha già maturato ulteriori debiti iscritti a ruolo per complessivi € 1.559.844,00 che dalla nota integrativa al bilancio 2008 non risultano conteggiati; rilevato che nella medesima nota di fa presente che per il 2009 la società debitrice ha maturato altri 347.314,00 euro di debiti per contributi non versati in procinto di essere iscritti al ruolo;

Rilevato che nelle voci indicate nell'attivo risultano crediti da incassare per circa € 9.000.000 a fronte di un fatturato di € 2.804.01; rilevato quindi che i principi che regolano la corretta redazione del bilancio, in primis quello della prudenza, impongono di svalutare tale posta dell'attivo con conseguente cospicua riduzione del valore dello stesso attivo patrimoniale;

Rilevato, altresì, che il dato emergente dal ricorso (sostanzialmente confermato dalla documentazione integrativa prodotta dall'Inps nel termine concesso, e confermato dal parere scritto del Ministero dello Sviluppo Economico pervenuto in cancelleria in data 11 Marzo 2010) si attesta sulla misura di 1.000,00 dipendenti totali, attivi nella sede operativa di Catanzaro;

Ritenuto, dunque, che risultino, allo stato, ampiamente superati sia i parametri dimensionali (numero di dipendenti) sia i parametri patrimoniali (ravvisati, *ex lege*, nel parametro debiti/attivo e nel parametro debiti/ricavi) prescritti dal dettato legislativo per l'accesso alla procedura richiesta;

Rilevato che all'udienza del 18 Marzo 2010, i procuratori della società debitrice hanno chiesto termine per la presentazione di una proposta di concordato preventivo;

IL CASO.it

Rilevato che l'istanza in questione non ha incontrato l'espressa opposizione delle altre parti: la difesa dei ricorrenti per l'amministrazione straordinaria non si è, infatti, opposta al differimento della presente procedura, entro un termine ragionevole che

possa consentire la presa in esame di un'ipotesi concordataria, ferma restando la primaria e indifferibile esigenza di ottenere la nomina di un soggetto terzo - in veste di custode giudiziario nel caso di emissione di un provvedimento di sequestro cautelare o in veste di commissario giudiziale nel caso di immediata dichiarazione dello stato di insolvenza - che possa, al contempo, fornire idonee garanzie sulla conservazione dei beni aziendali, a tutela del credito dei lavoratori, e subentrare all'attuale amministrazione aziendale nelle attività gestorie e, in particolare, nell'attivazione, in favore dei dipendenti, per l'accesso al trattamento della CIGS;

IL CASO.it

Preso atto che alla richiesta della difesa dei dipendenti, hanno sostanzialmente aderito anche i procuratori dei creditori istanti per il fallimento;

Tanto premesso, il Tribunale

osserva

Ritiene il Collegio che possa essere concessa una dilazione della presente procedura onde consentire alla società debitrice di vagliare un'ipotesi concordataria alternativa alla procedura concorsuale maggiore, ed eventualmente, preferibile per le ragioni dei lavoratori e del ceto creditorio in genere, benché allo stato la proposta non sia stata minimamente descritta o corroborata da elementi di fatto.

Ritiene, del pari, il Tribunale che, nelle more della dilazione concessa, sia improcrastinabile l'emissione di una misura cautelare rispondente alla tipologia evocata dai ricorrenti e strutturata, sotto il profilo normativo, alla stregua del "provvedimento cautelare atipico" disciplinato dall'articolo 15, comma VIII, legge fallimentare, nella vigente formulazione.

L'emissione della richiesta misura cautelare si giustifica in base ai seguenti profili.

Un primo profilo attiene alla circostanza che, come si è detto, il presente procedimento origina dalla riunione - operata con il succitato decreto di convocazione - del procedimento per la dichiarazione di fallimento e del procedimento per la dichiarazione di insolvenza ai sensi del d.lgs. 270/1999, sicché il Tribunale riserva, all'esito del procedimento stesso, alternativamente la pronuncia di sentenza di fallimento ovvero di sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza, salva, come chiaro, la possibilità di

esaminare preliminarmente eventuali proposte concordatarie, se e quando depositate; in conseguenza di ciò l'applicazione dell'articolo 15 segue, per così dire, *de plano* il presente procedimento.

IL CASO.it

Un secondo profilo attiene all'applicabilità dell'articolo 15 anche ai ricorsi ai sensi del d.lgs. 270/99, a prescindere dal parallelo deposito di un ricorso per dichiarazione di fallimento. La più accreditata dottrina che evidenzia, oltre allo strettissimo nesso di «corrispondenza biunivoca» sussistente tra le due procedure concorsuali, anche l'identità di *ratio* dell'articolo 15 introdotto dalla novella del 2006 - e per vero anche dell'articolo 195 in tema di liquidazione coatta amministrativa - con i provvedimenti conservativi costituenti contenuto eventuale della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, e individuati quali provvedimenti cautelari e innominati, la cui funzione primaria deve rinvenirsi nell'impedimento di condotte di distrazione e/o dissipazione da parte dell'imprenditore.

Aggiungasi che la normativa transitoria introdotta dal correttivo (d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) e, segnatamente, l'articolo 22 - rubricato " Entrata in vigore e disciplina transitoria" - dispone che " 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008; 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore".

IL CASO.it

Venendo, ora, alla tipologia dei provvedimenti cautelari invocati, ritiene il Collegio che dal richiamo all'art. 700 c.p.c. deriva anche l'applicazione degli istituti processuali regolati dagli artt. 669 bis c.p.c. e seguenti, valutatane la compatibilità con le peculiarità del procedimento speciale a cognizione sommaria regolato dall'art. 15 l.f.

In particolare nessun dubbio sembra possa esserci sulla possibilità che siano emessi *inaudita altera parte*, essendo l'udienza di comparizione delle parti prevista dall'art. 669 *sexies* sostituita integralmente da quella prevista dall'art. 15 l.f. o da quella prevista dal d.lgs 270 del 1999, in cui è fissata l'audizione della fallenda e del proprio difensore, ove quindi il contraddittorio sarà garantito.

In merito al contenuto del provvedimento interinale, esso, ad avviso del collegio, può avere il contenuto più vario proprio perchè lo stesso, nella sua atipicità, potrà rispondere alle esigenze del caso specifico. Potrà quindi emettersi dal provvedimento di sequestro conservativo dei beni del debitore o dell'azienda, a provvedimenti più incisivi e meno invasivi nei confronti della vita imprenditoriale, come l'affiancamento o la sostituzione dell'imprenditore con un custode, o la semplice inibizione di compiere attività di straordinaria amministrazione o singole attività specifiche, sino alla necessità per l'imprenditore di munirsi dell'autorizzazione del Tribunale stesso per compiere determinate attività.

IL CASO.it

È anzi, proprio dalla mancanza di qualsiasi indicazione normativa circa la tipologia e i caratteri dei provvedimenti in questione, la dottrina unanime deduce che ci si trova di fronte a un'ipotesi di tutela cautelare «ontologicamente atipica», e ritiene perciò affidata alla discrezionalità del giudice l'individuazione di quale sia, nel caso concreto, il contenuto analitico della misura da adottare al fine di assicurare alle ragioni dei creditori la tutela più efficace. In quest'ottica, quindi, è certamente possibile, ove le circostanze lo richiedano, non limitarsi a disporre, *sic et simpliciter*, il sequestro giudiziario dell'azienda (o di singoli rami della stessa) e nominare un custode giudiziario (il che potrebbe detto provvedimento nell'ambito di quelli strettamente conservativi), ma aggiungere il conferimento, al custode nominato, del potere di compiere gli atti di gestione che spettano all'organo amministrativo.

Da ciò consegue che il provvedimento con cui viene nominato il custode, e ne vengono tracciati i poteri, dovrà essere iscritto nel Registro delle Imprese.

La recente giurisprudenza sembra peraltro avere pienamente recepito tale interpretazione, ed essere così entrata nell'ottica della possibile emanazione di provvedimenti siffatti (cfr, ad esempio, Tribunale di Udine, 11 luglio 2008, che ha proceduto, contestualmente, alla disposizione del sequestro e alla nomina di un amministratore giudiziario, con poteri di controllo sull'amministrazione del patrimonio e di esercizio dell'impresa; conforme Tribunale di Monza ordinanza 11.02.2009).

In conclusione: se è dunque certamente pacifico il ricorso a provvedimenti di sequestro conservativo dei beni del debitore o dell'impresa, con nomina di un custode, del pari non è escluso, anche in via cumulativa, un possibile ricorso ad altri provvedimenti atipici, funzionali non solo alla conservazione del patrimonio, ma anche alla

▲

preservazione dei diritti della massa, quali, ad esempio, la nomina di un curatore speciale per il compimento di atti urgenti, ovvero, cumulativamente o alternativamente, l'inibitoria di atti di gestione, ovvero sia la sospensione degli amministratori in carica e/o la nomina di amministratori giudiziari.

IL CASO.it

Nel caso di specie, le esigenze cautelari la cui tutela appare urgente e indifferibile attingono due diverse tutele: da un lato quella dei beni facenti parte dell'impresa a garanzia dei crediti dei lavoratori e degli ulteriori creditori (beni da ravvisarsi nell'intera azienda, in essa compresi tutti crediti, le disponibilità liquide e ogni altra attività di titolarità della società debitrice), tutela raggiungibile mediante il sequestro di detti beni e il loro affidamento a un custode giudiziario;

Dall'altro lato, la tutela dei diritti dei lavoratori in ordine all'accesso al trattamento della CIGS che, fino a oggi, l'aspra conflittualità esistente tra la direzione aziendale e il personale dipendente non ha reso possibile, oltre ad acuire il pericolo che venga meno la continuità aziendale, con conseguente rischio di depauperamento e dispersione dei valori del complesso produttivo;

Il Tribunale ritiene di individuare il provvedimento cautelare più efficace, per un verso, nel richiesto provvedimento di sequestro dell'intera azienda (in essa compresi tutti crediti, le disponibilità liquide e ogni altra attività di titolarità della società debitrice) con nomina di un custode giudiziario e, per altro verso e in aggiunta, nel conferimento a tale custode giudiziario - che diviene, in questo modo, anche una sorta di "amministratore giudiziario" quale delineato dall'articolo 2409 c.c - di tutti poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, onde consentirgli l'adozione di ogni atto necessario per l'esercizio dell'impresa e per l'amministrazione ordinaria del patrimonio e, al contempo, l'attivazione, presso il Ministero del Lavoro, della procedura di intervento straordinario di integrazione salariale - mediante rituale, e urgentissima, presentazione della domanda di ammissione al - o di proroga del - trattamento, alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione (art. 1 quater DPR 26-3-2001 n. 176, inserito dal DPR 29-7-2004 n. 244) del Ministero del Lavoro.

Alla concentrazione dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria in capo al custode giudiziario - che il Tribunale ritiene di nominare nella persona indicata dal Ministero dello Sviluppo Economico quale commissario straordinario della futura procedura di A.S. - segue la sospensione dalla carica dell'attuale amministratore unico, sig. G. [REDACTED] C. [REDACTED] T. [REDACTED] il quale non potrà compiere alcuna attività gestoria, ma potrà unicamente sottoscrivere e presentare, in qualità di legale rappresentante, la preannunciata domanda di concordato preventivo.

IL CASO.it

Ritiene il Tribunale che il descritto provvedimento cautelare, conformemente alla sua natura provvisoria e non "ultrattiva", debba conservare efficacia per tutta la durata del presente procedimento;

Ritiene, ancora, il Tribunale che possa essere concesso alla società debitrice un termine - nella misura indicata in dispositivo - per la presentazione di una proposta di concordato preventivo, che il Tribunale vaglierà preliminarmente, e alternativamente, alle diverse ipotesi di procedure concorsuali maggiori;

Ritiene, da ultimo, il Tribunale che debba disporsi la riconvocazione delle parti a una successiva udienza, innanzi al giudice relatore volta alla discussione dell'eventuale proposta di concordato preventivo nelle more depositata, e alla "precisazione delle conclusioni" delle stesse parti, finalizzata alla decisione definitiva del tribunale in ordine alle diverse ipotesi sul campo.

Il rinvio concesso, peraltro, dovrà essere utilizzato dalla società debitrice anche per l'integrazione delle rispettive produzioni documentali - indipendentemente dalla presentazione di una proposta concordataria - e, segnatamente, per la produzione di:

1) relazione aggiornata al 31.12.2009 relativa all'organigramma delle società "infragruppo", anch'essa approvata dall'Assemblea o sottoscritta dall'organo amministrativo;

IL CASO.it

2) elenco aggiornato dei dipendenti risultanti al libro matricola

che dovrà avvenire entro lo stesso termine concesso per il deposito della proposta di concordato preventivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1,2,3,6,7 del d.lgs. 270/1999; 1,5, 15 L. Fall., come modificati da d.lgs. 5/2006 e d.lgs. 160/2007,

ORDINA

il sequestro dell'intera azienda di W. C. C. R. Srl, con sede legale in [redacted] via [redacted] snc, e sede secondaria ed operativa in Catanzaro viale [redacted] [redacted], in essa compresi i crediti, le disponibilità liquide, ovunque esistenti, e ogni altra attività di titolarità della medesima società;

NOMINA

custodi giudiziari: l'avv. Francesco Dimundo con studio in Milano, via Boccaccio 19, indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico quale commissario straordinario della futura procedura di A.S e il dott. Roberto Marciano con studio in Napoli, via Calabritto, 20.

AFFIDA

IL CASO.it

ai nominati custodi giudiziari la gestione dell'intera azienda, autorizzandoli, se del caso, a utilizzare la collaborazione di professionisti e tecnici per lo svolgimento delle proprie attività (previa adeguata negoziazione dei relativi compensi)

SOSPENDE

dalla carica di Amministratore Unico di W. C. C. R. Srl il sig. M. C. M.;

CONFERISCE

ai nominati custodi tutti poteri di esercizio dell'impresa e di amministrazione ordinaria del patrimonio,

INCARICA

I nominati custodi di attivare, con la massima tempestività, la procedura per l'accesso dei dipendenti al trattamento straordinario di integrazione salariale;

INCARICA

I custodi di procedere a un'accurata verifica della situazione economico patrimoniale contabile della società debitrice, e di depositare in cancelleria relazione scritta;

ASSEGNA

alla società debitrice termine sino al 30.04.2010 per il deposito in cancelleria di un'eventuale proposta di concordato preventivo e, indipendentemente dalla medesima,

di:

- 1) relazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2009
- 2) elenco aggiornato dei dipendenti risultanti al libro matricola al 31.12.2009,

DISPONE

la riconvocazione delle parti innanzi al giudice delegato per il giorno 06.05.2010 ore 12.00;

MANDA

alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento a:

- W. C. C. R. srl, in persona del legale rappresentante, con sede legale in (VV) alla via snc, presso il procuratore domiciliatario Avv. V. B. - Vibo Valentia, via n.;
- AI RICORRENTI, tutti elencati nelle deleghe allegate al ricorso, e domiciliati presso i procuratori domiciliatari in Vibo Valentia via ;
- Ministro delle attività produttive a mezzo fax, acquisendo prova dell'avvenuto ricevimento
- **IL CASO.it**
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vibo Valentia a mezzo fax, acquisendo prova dell'avvenuto ricevimento
- G. S. A. SRL nella persona del legale rappresentante con sede in Catanzaro, presso il procuratore domiciliatario, avv. P. P. a mezzo fax, acquisendo prova dell'avvenuto ricevimento
- Custodi Giudiziari Nominato: Avv. Francesco Dimundo con studio in Milano v. Boccaccio 19 e dott. Roberto Marciano con studio in Napoli, via Calabritto, 20 (081 2481190);

DISPONE

L'iscrizione del presente provvedimento nel Registro delle imprese a cura dei Custodi giudiziari.

Vibo Valentia il 18.03.2010

Il giudice estensore
Valentina Bagnasco

Tribunale di Vibo Valentia Depositato in Cancelleria
18 MAR 2010
Il Cancelliere

Il Presidente
[Signature]